



MISURA 16 - COOPERAZIONE

BANDO PER L'ACCESSO AL TIPO DI INTERVENTO

16.5.1 – APPROCCI COLLETTIVI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

Aggiornamento al 24.09.2018

F.A.Q.

Questioni generali

D: La domanda di sostegno è gestita come domanda singola sul SIAN oppure ogni partner deve predisporre e presentare la propria domanda di sostegno?

R: Sul SIAN si presenta una sola domanda di sostegno per ogni progetto collettivo, mentre rimane in capo ai singoli aderenti all'Accordo collettivo l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.

D: Articolo 6 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità. Ai fini dell'ammissibilità, un GAL - Gruppo di Azione Locale, può essere considerato come ente pubblico? Si precisa che un GAL rappresenta un "private body governed by public law".

R: No, in quanto il GAL non è un ente pubblico.

D: In FVG c'è associazione dei consorzi di bonifica. L'Associazione può presentare dei progetti?

R: L'associazione è un ente pubblico vigilato dalla Regione FVG e rientra fra i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 2 lettera a) del bando. L'associazione può essere soggetto capofila e presentare progetti.

D: Un soggetto beneficiario è attualmente coinvolto in un progetto Life che prevede la riqualificazione di migliaia di ettari in regione. È possibile per questo progetto presentare una domanda per interventi analoghi a quelli previsti nel Life?

R: Il soggetto può presentare domanda per realizzare gli interventi previsti dal bando. Qualora gli interventi fossero analoghi a quelli di un progetto Life previsto o già in fase di realizzazione, si ritiene opportuno prevedere la realizzazione di interventi complementari a quelli del progetto Life e comunque distinguibili da lotti funzionali diversi.

D: Si chiede se singoli cittadini in qualità di "orticoltore o agricoltore non professionale", singolarmente o in forma associata con altri "suoi colleghi", possano essere eletti a soggetti privati che contribuiscono alla realizzazione del Progetto collettivo. Si chiede se in tal caso il soggetto possa rientrare tra le Associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi (art. 6, comma 2, lettera b).

R: La categoria "altri soggetti pubblici e privati" consente ad ogni soggetto di aderire all'Accordo collettivo, nel rispetto dei requisiti specificati nel bando, quali ad esempio la costituzione del fascicolo aziendale. Chi non volesse assumersi questo onere non può far parte del partenariato e quindi non entrerebbe in relazione con la Pubblica Amministrazione ai fini del bando; l'eventuale coinvolgimento in particolari

attività, incontri o eventi sarebbe a discrezione dell'Accordo collettivo e rientrerebbe nella normale gestione delle relazioni dello stesso con il territorio.

D: Potete indicare una modalità precisa di sottoscrizione dell'accordo collettivo tra i vari soggetti interessati (Consorzio, Comuni, aziende agricole, ecc.). Si chiede se sia necessaria la sottoscrizione nella forma di atto notarile (o con ufficiale rogante) o se sia sufficiente che il documento sia sottoscritto in forma semplice dagli interessati (ovviamente legittimati alla firma con provvedimenti specifici degli organi competenti).

R: Per quel che riguarda l'Accordo collettivo, questo deve essere sottoscritto dagli aderenti; come indicato nell'articolo 17 - Disposizioni finali del modello Allegato A, l'Accordo sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso (presso l'Agenzia per le Entrate competente o, se previsto, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione). Ai fini della presentazione della domanda si richiama l'attenzione anche sull'art. 18 dell'Allegato A e sull'art. 17 del bando.

D: È possibile che un Accordo collettivo venga sottoscritto solo da enti locali senza la presenza di aziende agricole o altre imprese?

R: I soggetti che sottoscrivono l'Accordo collettivo per la realizzazione del progetto collettivo devono essere almeno due e rientrare tra i seguenti:

- a) Enti Locali, Enti gestori di parchi e riserve, Consorzi di Bonifica, Proprietà Collettive;
- b) imprese agricole, singole o associate, Associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, Riserve di Caccia;
- c) altri soggetti pubblici o privati, tra cui le imprese forestali, che possono contribuire alla predisposizione e alla realizzazione del progetto collettivo.

È possibile che imprese agricole o altre imprese non partecipino all'accordo. È necessario che i proponenti il Progetto collettivo abbiano titolo e facoltà per eseguire gli interventi previsti.

D: Qual è la durata dell'Accordo collettivo? È possibile che la durata dell'accordo vada oltre la durata del progetto come indicato in domanda? In che modo è possibile garantire la continuità del progetto?

R: All'articolo 7 del bando, punto 2, si specifica che l'Accordo collettivo, sottoscritto da tutti i soggetti aderenti, ha una durata coerente con i tempi di realizzazione del Progetto collettivo. Si rammenta inoltre che vi sono degli impegni legati alla stabilità delle operazioni, di cui all'articolo 28 del bando.

D: Il capofila può affidare ad altri partner il coordinamento delle attività e la rendicontazione, e dedicarsi invece alla realizzazione degli investimenti?

R: il capofila non può abdicare al suo ruolo nei confronti dell'Amministrazione e degli altri partner. Per assolvere ai compiti specificati all'articolo 7 dell'Accordo collettivo di cui all'allegato A, può fare ricorso alle voci di spesa indicate all'articolo 12, comma 2 del bando, e particolarmente lettere b) e c), vale a dire spese di personale e spese per acquisizione di consulenze e servizi (non può però acquisire consulenze e servizi dagli altri partner dell'Accordo). Nel citato articolo 7, sia per gli aspetti gestionali e amministrativi sia per quelli finanziari, sono utilizzati anche termini quali "garantisce", "assicura" e "provvede"; il capofila può perciò essere coadiuvato dagli altri partner nell'esercizio delle sue funzioni coerentemente con quanto previsto dal piano finanziario del Progetto collettivo, mantenendo però la responsabilità delle stesse. Sempre in tema di responsabilità, si richiama l'attenzione sul paragrafo dedicato all'Audit e controllo, che prevede tra l'altro la custodia della documentazione relativa al Progetto collettivo.

D: Un contratto di fiume è già in itinere; si può includerlo nel Progetto collettivo?

R: Il contratto di fiume può essere incluso nel progetto, nel senso che esso non è incompatibile con un nuovo Accordo collettivo fra le parti, ma di fatto non lo sostituisce. In ogni caso affinché il contratto di fiume possa far parte del progetto, è necessario che vi sia coerenza fra le finalità e attività previste nei due accordi. Il Progetto collettivo può anche essere propedeutico al Contratto di fiume o realizzare interventi e investimenti previsti dallo stesso.

D: È necessario uno studio, un progetto di fattibilità iniziale, da allegare alla domanda di sostegno oppure può essere realizzato in corso d'opera?

R: Se per studio o progetto di fattibilità si intende il Progetto collettivo, che contiene fra l'altro l'analisi del contesto e dei fabbisogni con un inquadramento e le caratteristiche dell'area interessata, la descrizione dei fabbisogni e le opportunità di sviluppare l'iniziativa secondo un approccio collettivo, allora questo documento rappresenta un requisito essenziale, che deve essere presentato con la domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa.

D: Il contributo è a titolo de minimis?

R: Il contributo è erogato a titolo de minimis solo per determinate categorie di spesa e investimenti, come riportato nel quadro seguente.

Articolo 10 - Operazioni ammissibili	Aliquote del sostegno	de minimis
a) studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani ambientali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione del Progetto collettivo; b) attività di animazione della zona interessata; c) gestione della cooperazione; e) attività promozionali e divulgative dei risultati.	100%	Sì. Il sostegno è concesso a titolo "de minimis" per soggetti che svolgono attività economica di impresa.
d) realizzazione di specifici progetti legati all'attuazione del Progetto collettivo e che includono: 1. investimenti materiali di cui all'allegato G e riferibili alle seguenti tipologie: 1.1 investimenti per l'efficiamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole; 2. progettazione degli investimenti di cui sopra e analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente; 3. investimenti immateriali quali creazione o implementazione di siti web, applicazioni multimediali, acquisizione di marchi, brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali	40%	NO
d) realizzazione di specifici progetti legati all'attuazione del Progetto collettivo e che includono: 1. investimenti materiali di cui all'allegato G e riferibili alle seguenti tipologie: 1.4 imboscamento e creazione di aree boscate (con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a 8 anni). 2. progettazione degli investimenti di cui sopra e analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente; 3. investimenti immateriali quali creazione o implementazione di siti web, applicazioni multimediali, acquisizione di marchi, brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali	80%	NO
d) realizzazione di specifici progetti legati all'attuazione del Progetto collettivo e che includono: 1. investimenti materiali di cui all'allegato G e riferibili alle seguenti tipologie: 1.3 investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente; 2. progettazione degli investimenti di cui sopra e analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente; 3. investimenti immateriali quali creazione o implementazione di siti web, applicazioni multimediali, acquisizione di marchi, brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali	100%	NO
d) realizzazione di specifici progetti legati all'attuazione del Progetto collettivo e che includono: 1. investimenti materiali di cui all'allegato G e riferibili alle seguenti tipologie: 1.2 investimenti in infrastrutture viarie rurali, forestali e malghive; 1.4 imboscamento e creazione di aree boscate; 1.5 investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali; 2. progettazione degli investimenti di cui sopra e analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente; 3. investimenti immateriali quali creazione o implementazione di siti web, applicazioni multimediali, acquisizione di marchi, brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali	100%	Sì. Il sostegno è concesso a titolo "de minimis" per gli investimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) punti 1.2, 1.4, 1.5, 2 e 3.

D: Qual è il limite massimo per voci di spesa quali analisi ambientali, spese generali, spese tecniche, studi, ecc. e per le diverse azioni e interventi?

R: Ai sensi dell'articolo 9 del bando, i costi diretti per specifici progetti (di cui fanno parte investimenti materiali, progettazione e analisi ambientali ed investimenti immateriali) devono costituire almeno l'85% dell'intera operazione e sono ammessi a sostegno con le aliquote descritte dall'articolo 8 del bando e riportate in tabella nella risposta al quesito precedente; tutte le altre voci (studi e pianificazione, animazione, cooperazione e divulgazione), complessivamente, non possono superare il 15%.

Attenzione a non confondere studi di fattibilità, piani aziendali, di gestione forestale, progetto collettivo, eccetera, con i costi generali e le spese tecniche per gli specifici progetti, in quanto sono cose diverse: i primi hanno carattere più ampio (es. Progetto collettivo), servono a inquadrare altre azioni e sono ammissibili al 100% (nel rispetto del limite massimo del 15% dell'intera operazione, di cui sopra). I costi generali e le spese tecniche sono ammissibili nel limite del 10% della spesa per gli investimenti materiali (in beni immobili, impianti, macchinari e attrezzature) necessari alla realizzazione di specifici progetti.

Per individuare i limiti di spesa si può fare riferimento alla tabella che segue, che riprende le voci di costo previste dall'articolo 12 del bando; le spese dell'intera operazione, articolata in interventi e sotto-interventi, vanno ripartite tra queste voci di costo ai fini della rendicontazione e della verifica di congruità.

Costi ammissibili				100%	€ 500.000,00
a) elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti	es. piani aziendali, ambientali, gestione forestale, Progetto collettivo			max 15%	€ 75.000,00
b) personale	es. cooperazione				
c) consulenze e servizi					
d) forniture					
e) riunioni e incontri	es. affitto locali e noleggio attrezzature				
g) attività promozionali e divulgative	es. pubblicazioni, stampe, organizzazione e realizzazione di convegni ed eventi, materiali multimediali e web				
f) costi diretti specifici progetti	Sotto-interventi			min 85%	€ 425.000,00
	a) investimenti materiali in beni immobili				
	b) investimenti materiali in impianti, macchinari e attrezzature				
	c) costi generali (consulenze legali e notarili, onorari, spese tecniche, studi, analisi ambientali, ecc.)	max 10%	€ 42.500		
	d) investimenti immateriali (acquisizione o sviluppo programmi informatici, brevetti, licenze, ecc.)				
	e) procedure di esproprio (solo per 1.2)				
	f) contributi in natura				

Questioni relative ai criteri di selezione

D: Relativamente al criterio CARATTERISTICHE DELL'AREA INTERESSATA DAL PROGETTO, IN TERMINI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, DI SUPERFICIE TERRITORIALE SOGGETTA AGLI IMPEGNI, a quali documenti si può fare riferimento per individuare aree di pregio naturalistico, gestione forestale sostenibile, connettivo di progetto ed agricolo della RER, gestione consortile? È disponibile una zonizzazione per distinguere ad esempio connettivo agricolo e connettivo di progetto?

R: per individuare le zone che possono determinare il riconoscimento di un punteggiato, in prima battuta si può fare riferimento alle diapositive successive alla 14 della presentazione allestita dai colleghi del Servizio biodiversità e paesaggio per l'incontro di Pesian di Prato; il documento 2018_05_15_RER_PPZ_Zanchetta-Renzi_Misu_16-5-1.pdf è scaricabile da un archivio compresso al seguente indirizzo:

http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/103.html

D: Dove è possibile reperire le informazioni cartografiche sul piano paesaggistico regionale e sulla rete ecologica regionale?

R: La documentazione riguardante il piano paesaggistico regionale con le tavole del piano a diverse scale, è reperibile al seguente indirizzo <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA21/>. È possibile anche la consultazione di un web-gis all'indirizzo <http://webgis.simfvg.it/qdjangoprojects/consultazione-cdo-ppr-fvg/view/>

D: Fra i criteri di selezione previsti dal bando, il criterio CARATTERISTICHE DELL'AREA INTERESSATA DAL PROGETTO, IN TERMINI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, DI SUPERFICIE TERRITORIALE SOGGETTA AGLI IMPEGNI, prevede l'attribuzione di 15 punti nel caso in cui "L'area interessata dal progetto è funzionale alla conservazione e valorizzazione della Rete Ecologica Regionale (connettivo di progetto)". Come si individua il connettivo di progetto e quali caratteristiche devono avere gli interventi per essere funzionali alla conservazione e valorizzazione dello stesso?

R: Le superfici oggetto di investimenti e impegni (S.O.I.) devono essere localizzate prevalentemente all'interno di ecotopi con funzione connettiva (forestale, rurale, lineare su rete idrografica, discontinuo), fasce tampone delle aree core e direttrici di connettività descritti dal Piano Paesaggistico Regionale approvato con DGR del 21/03/2018 n° 771: Allegato 75 "RE4 - Rete Ecologica Regionale di progetto"; Allegato 70 "E1. Scheda della Rete Ecologica Regionale"; Allegati da 10 a 21 (Schede degli ambiti di paesaggio): capitoli 2.1.1 e 4.1.1. Gli investimenti pianificati devono essere coerenti con le indicazioni e le direttive contenute nei capitoli 2.1.1 e 4.1.1 delle schede d'ambito di paesaggio: allegati da 10 a 21 del Piano Paesaggistico Regionale approvato con DGR del 21/03/2018 n° 771. Attenzione! Le direttrici di connettività vengono considerate solo se definite all'interno della Rete Ecologica Locale.

D: Fra i criteri di selezione previsti dal bando, il criterio CARATTERISTICHE DELL'AREA INTERESSATA DAL PROGETTO, IN TERMINI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, DI SUPERFICIE TERRITORIALE SOGGETTA AGLI IMPEGNI, prevede l'attribuzione di 8 punti nel caso in cui "L'area interessata dal progetto è funzionale alla creazione di connettivo ecologico agricolo". Come si individua il connettivo ecologico agricolo e quali caratteristiche devono avere gli interventi per essere funzionali alla creazione dello stesso?

R: Le superfici oggetto di investimenti e impegni (S.O.I.) devono essere localizzate prevalentemente all'interno di ecotopi a scarsa connettività descritti dal Piano Paesaggistico Regionale approvato con DGR del 21/03/2018 n° 771: Allegato 75 "RE4 - Rete Ecologica Regionale di progetto"; Allegato 70 "E1. Scheda della Rete Ecologica Regionale"; Allegati da 10 a 21 (Schede degli ambiti di paesaggio): capitoli 2.1.1 e 4.1.1. Gli investimenti pianificati devono essere coerenti con le indicazioni e le direttive contenute nei capitoli 2.1.1 e 4.1.1 delle schede d'ambito di paesaggio: allegati da 10 a 21 del Piano Paesaggistico Regionale approvato con DGR del 21/03/2018 n° 771. Attenzione! Se a livello comunale è stata individuata la Rete Ecologica Locale, fare riferimento alle aree di ripristino della connettività definite all'interno della stessa.

D: Fra i criteri di selezione previsti dal bando, il criterio CARATTERISTICHE DELL'AREA INTERESSATA DAL PROGETTO, IN TERMINI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, DI SUPERFICIE TERRITORIALE SOGGETTA AGLI IMPEGNI, prevede l'attribuzione di 10 punti nel caso in cui "L'area interessata dal progetto è costituita da aree irrigate e gestite dai Consorzi di bonifica e funzionali alla conservazione e valorizzazione della Rete Ecologica Regionale". In questo caso ci si riferisce alla condizione oggettiva dei terreni oppure al fatto che i consorzi di bonifica partecipano al progetto, in qualità di partner o simili? Come si individuano le aree gestite dai Consorzi di bonifica e quali caratteristiche devono avere gli interventi per essere funzionali alla conservazione e valorizzazione della Rete Ecologica Regionale?

R: Il criterio si riferisce all'area interessata dal progetto, costituita da aree irrigate e gestite da Consorzi di bonifica e (contestualmente) funzionale alla conservazione e valorizzazione della Rete Ecologica Regionale; l'applicazione del criterio non implica che i Consorzi di bonifica siano necessariamente partner di progetto. Le superfici oggetto di investimenti e impegni (S.O.I.) devono essere localizzate prevalentemente all'interno di ecotopi che ricadono in aree gestite dai Consorzi di bonifica. Gli investimenti pianificati devono essere coerenti con le indicazioni e le direttive contenute nei capitoli 2.1.1 e 4.1.1 delle schede d'ambito di paesaggio: allegati da 10 a 21 del Piano Paesaggistico Regionale approvato con DGR del 21/03/2018 n° 771.

D: Con riferimento al criterio "Estensione dell'ambito territoriale interessato" si chiede come vengono assegnati i 25 punti previsti.

R: Per calcolare l'estensione del territorio interessato dal progetto, si fa riferimento alle superfici soggette a investimenti o impegni per tipo di investimento previsto. Il punteggio massimo viene assegnato al progetto che interessa la maggior superficie (ettari) e i punteggi degli altri progetti vengono assegnati in proporzione.

D: Fra i criteri di selezione previsti dal bando, il criterio ARTICOLAZIONE DELLA COOPERAZIONE: COMPOSIZIONE E RUOLI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO COLLETTIVO, prevede l'attribuzione di un punteggio per la "Articolazione dei soggetti partecipanti in termini di numerosità". Un soggetto partecipante quale una rete d'impresa viene conteggiato come un partecipante oppure viene conteggiato il numero di imprese facenti parte della rete?

R: La numerosità dei soggetti partecipanti nel caso di rete d'impresa viene considerata pari a uno nel caso di rete soggetto, in quanto dotata di personalità giuridica, mentre nel caso di una rete contratto la numerosità viene considerata essere uguale al numero dei partecipanti alla rete stessa.

Questioni relative ai terreni ed alle superfici impegnate

D: Relativamente alla disponibilità dei terreni, è sempre necessario il consenso firmato di tutti i comproprietari come indicato nell'allegato H?

R: Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera c), il capofila di una domanda collocata in posizione utile in graduatoria, unitamente agli elaborati progettuali, deve trasmettere la dichiarazione di assenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario (allegato H) o la dichiarazione di disponibilità delle aree (allegato I).

Questi due modelli nella maggior parte dei casi sono alternativi, vale a dire che se il beneficiario è in possesso di un contratto scritto che preveda la possibilità di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni, presenterà semplicemente l'allegato I e l'accordo del proprietario si considera implicito; in caso di comproprietà, se un solo comproprietario sottoscrive il contratto, sarà questi ad assumersi la responsabilità nei confronti degli altri comproprietari.

Nel caso di altre forme scritte di disponibilità dei beni (es. comodato), è necessario presentare la dichiarazione di assenso da parte del soggetto proprietario (allegato I) con i nominativi e le firme di tutti i comproprietari; se a seguito di verifiche di un ente preposto i comproprietari non risultano reperibili, il beneficiario può produrre un'autodichiarazione in tal senso, assumendosi comunque ogni responsabilità nei confronti dei comproprietari stessi. Rimane inoltre in capo al beneficiario la responsabilità relativa al rispetto del vincolo di stabilità per tutto il periodo previsto.

D: I terreni affidati alle aziende dai Comuni ai sensi Legge regionale n. 10/2010 possono essere inclusi in progetti collettivi?

No; la LR 10 del 2010 - Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani, prevede l'occupazione temporanea dei terreni da parte dei Comuni ed opera utilizzando fondi regionali; l'iter di questi interventi è gestito dalla Regione al di fuori del PSR e pertanto non possono essere inclusi nel Progetto collettivo.

D: I terreni affidati alle aziende dal Corpo Forestale Regionale a seguito di occupazione temporanea per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, nonché per la temporanea realizzazione delle opere di prevenzione degli incendi ai sensi della L.R. 8/1977 possono essere inclusi in progetti collettivi?

R: No; i terreni occupati ai sensi dell'articolo 5 della LR 8 del 1977 - Norme regionali per la difesa dei boschi dagli incendi - non potranno essere oggetto di interventi a valere sul bando. Oltre a non soddisfare le finalità del bando stesso, si aggiunge il fatto che la logica dell'intervento d'autorità (occupazione temporanea) - giustificabile sulla spinta di un'emergenza - rischia di compromettere i processi partecipativi che sono alla base delle misure sulla cooperazione.

D: Terreni con impegni su altre misure del PSR. Ci sono dei terreni già inseriti in domande di sostegno sulla misura 10 o misura 13. Questi terreni sono pascoli con percentuali di tara al 20 o 80%. Si chiede se è possibile utilizzare tali superfici, già censite e inserite a fascicolo, per dei progetti di recupero, di miglioramento di pascoli con loro trasformazione in landa carsica ossia in un pascolo senza tara o riducendo al massimo la tara per presenza di rocce. Esempio: una particella di 1 Ha, tara 80%, pascolo sul 20%, viene inserita con 8.000 m², con lo scopo di ottenere un pascolo senza tara, che viene mantenuto nel tempo e sul quale, se possibile, negli anni successivi oltre ad un incremento di superficie pascolata, si richiede un premio agroambientale sulla misura 10.

R: Per quel che riguarda i terreni che presentano delle tare e che sono stati richiesti a premio su altre misure, se le tare non sono state scorporate ma sono comprese tra le superfici richieste in domanda (ad esempio per un pascolo con tara al 80%), non possono essere oggetto di ulteriori domande di contributo dal momento che anche la tara è entrata nel calcolo.

D: Sono ammissibili a finanziamento investimenti solo su particelle che non abbiano mai percepito finanziamenti?

R: Le superfici richieste devono essere presenti nel fascicolo e non devono essere già impegnate su altre misure per i quali sono previsti dei premi. Le superfici richieste a premio per il ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono non possono essere ammissibili a premio sulle misure a superficie, quali ad es. indennità compensative, nel corso di questo periodo di programmazione (2014-2020), dal momento che non è prevista la possibilità di cumulo dei finanziamenti. Diversamente, in caso di realizzazione di infrastrutture agro-ecologiche (leggasi siepi), sarà ammissibile la richiesta di risorse su eventuali futuri bandi del presente periodo di programmazione, per provvedere alla loro manutenzione.

Questioni specifiche

D: Come mai i criteri del Piano nazionale sono in contrasto (opposti) con quelli del PSR? Per esempio, in relazione alla qualità dell'acqua.

R: Una distinzione riguarda i beneficiari delle due misure, enti irrigui che realizzano progetti con carattere extra aziendale nel caso del PSRN 2014-2020- Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali - Sottomisura 4.3, mentre nel caso del PSR FVG, sia misura 4.1.2 sia misura 16.5.1 – investimento 1.1, i beneficiari sono agricoltori o associazioni di agricoltori. In entrambe le misure, in caso di investimenti che insistono su corpi idrici che, per motivi inerenti la quantità d'acqua, sono ritenuti in condizioni non buone

dal piano di gestione del bacino idrografico, gli investimenti devono garantire una riduzione effettiva del consumo d'acqua pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento.

D: È possibile ammodernare un impianto pluvirriguo che ha 15 anni, senza aumentare la superficie irrigua?

R: Sì, è possibile. Si fa presente che i beneficiari che possono realizzare investimenti per l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole sono agricoltori e associazioni di agricoltori e che non sono considerati ammissibili interventi che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature.

Le operazioni ammissibili possono riguardare la conversione da scorrimento ad altra tipologia o la sostituzione di un impianto (più efficiente dello scorrimento) a soluzione ulteriormente migliorativa. I requisiti specifici di ammissibilità disciplinano sia il caso della sostituzione di un impianto esistente con altro migliorativo sia il caso della sostituzione di un impianto esistente con ampliamento della superficie irrigata. Entrambe le casistiche sono assoggettate al rispetto di parametri legati al risparmio idrico potenziale e rispettivamente al risparmio idrico effettivo anche in relazione alla qualità del corpo idrico per quantità d'acqua. In sostanza è ammissibile, come sopra specificato e a condizioni diverse, ridurre i consumi idrici migliorando gli impianti, oppure ampliare la superficie irrigata mantenendo costante il consumo complessivo di acqua a seguito della sostituzione (migliorativa) degli impianti.

D: È possibile acquistare solo contatori-misuratori?

R: L'acquisto di contatori -misuratori è un costo ammissibile se connesso ad una delle operazioni previste nei sotto interventi ammissibili della scheda G.

D: Qual è il vincolo di destinazione per gli investimenti? Il vincolo vale anche per le siepi?

R: In generale, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo di destinazione per 5 anni. Per le siepi o interventi simili, il vincolo vale ugualmente, in quanto i beneficiari si impegnano a non porre in essere modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione oggetto del sostegno, compromettendone gli obiettivi originari.

D: Cosa si intende per "altri strumenti pianificatori equivalenti"? Il tipo di investimento 1.2 prevede investimenti in infrastrutture viarie, anche rurali. Tra i requisiti del bando sono consentiti i sotto interventi alle seguenti condizioni: "con riferimento alle infrastrutture viarie.....se garantiscono la gestione attiva dei boschi, dei pascoli e dei terreni agricoli, verificabile attraverso le previsioni del piano di gestione forestale o di altri strumenti pianificatori equivalenti". Oltre alle Schede forestali, quali possono essere altri strumenti pianificatori equivalenti?

R: L'Allegato G, nella scheda dell'investimento 1.2, Requisiti di ammissibilità specifici, comma 2, recita: *i sotto-interventi sono consentiti alle seguenti condizioni:*

c) con riferimento alle infrastrutture viarie, nuove o trasformate, se garantiscono la gestione attiva dei boschi, dei pascoli e dei terreni agricoli, verificabile attraverso le previsioni del piano di gestione forestale o di altri strumenti pianificatori equivalenti; nella fattispecie dei terreni agricoli, per i quali non è previsto il piano di gestione forestale, per dimostrare la gestione attiva dei fondi si può fare riferimento al fascicolo aziendale e al piano colturale aziendale;

e) per la sola viabilità forestale, vigenza di un piano di gestione forestale o di strumenti pianificatori equivalenti; sostanzialmente le schede forestali.

D: è possibile realizzare investimenti di tipo 1.5 nelle aree di pianura al fine di creare/migliorare i connettivi ecologici locali, interessate da boschette, boschi ripariali lungo i fiumi, fasce tampone esistenti tra i campi coltivati ed i corsi d'acqua minori, anche in assenza di Piano di Gestione Forestale o di Schede Forestali? Il PRFA di cui al punto 4 dei requisiti, è obbligatorio presentarlo in tutti i casi?

R: L'Allegato G, nella scheda dell'investimento 1.5, Requisiti di ammissibilità specifici, comma 2, recita: *le proprietà forestali interessate dalla realizzazione delle operazioni oggetto di sostegno sono dotate di un piano di gestione forestale o di strumenti di pianificazione forestale equivalenti.*

Si rammenta che tipo di investimento 1.5 è finalizzato ad incentivare, nelle foreste di proprietà pubblica e privata, impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e a sviluppare l'offerta di servizi eco-sistemici, nonché la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste. Il tipo di investimento riguarda perciò ecosistemi forestali e va sempre presentato il Progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA).

Per fasce tampone e simili è più opportuno fare riferimento alla tipologia di investimento 1.3 - investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente; per boschette, boschi ripariali, ecc. se rientrano nella definizione di bosco, si può fare riferimento al tipo di investimento 1.5, rispettandone tutti i requisiti.

D: Le proprietà forestali interessate dalla realizzazione delle operazioni oggetto di sostegno sono dotate di un piano di gestione forestale o di strumenti di pianificazione forestale equivalenti; diversamente il richiedente dimostra di aver conferito incarico per la redazione del piano di gestione forestale o di strumento pianificatorio equivalente; quando deve essere presentata questa dimostrazione?

R: Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettere a) e b), la documentazione tecnica va presentata, ai fini della verifica di congruità e della concessione del sostegno, entro il termine comunicato dal Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura ai soggetti capofila delle domande in posizione utile in graduatoria.

D: Cosa si intende quando si parla di investimenti finalizzati al ripristino ed alla costituzione di elementi naturali e semi-naturali dell'agroecosistema tramite la realizzazione di interventi aziendali non produttivi? In che modo il ripristino di un pascolo potrà essere definito come intervento non produttivo?

R: Si applica quanto già previsto per l'intervento 4.4.1: l'azione di ripristino dei prati e dei pascoli deve essere finalizzata al recupero della biodiversità e non avere finalità produttiva. Per poter discriminare la produttività o meno di un pascolo si suggerisce di tarare il carico di bestiame sui terreni in modo che non sia configurabile come attività produttiva.

D: Si chiede se sia ammissibile la realizzazione o il ripristino di siepi in contesti di riordino fondiario.

R: Un intervento di questo tipo è perfettamente in linea con gli obiettivi del bando. Si richiama l'attenzione sulla pertinente scheda dei tipi di intervento (1.3) nell'ambito dell'allegato G e in particolare sulla voce Sottointerventi non ammissibili: il comma 1 lettera a) specifica che non è ammissibile a finanziamento "la realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive ... realizzate su superfici vincolate dalla norma di condizionalità BCAA1 'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua' già caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea e/o arbustiva". Questo implica che se è già presente una siepe, indipendentemente dalle sue condizioni, su una superficie vincolata al rispetto del BCAA1, non si può finanziarne la realizzazione o il ripristino, perché il beneficiario è già tenuto a provvedere in tal senso.

D: Si chiede se per l'intervento 1.3 il costo massimo 200.000,00 indicato nell'allegato G, sia da intendere per soggetto o per l'intero Progetto collettivo.

R: 200.000,00 euro è la spesa massima ammissibile per tutte le tipologie di investimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4 del bando, che prevede che il limite di spesa per tipo di investimento si applica al singolo lotto funzionale; il bando non dà una definizione di lotto funzionale ma con questo concetto si intende un intervento che abbia una sua completezza e che ricada su una zona distinta; questo significa ad esempio che si può realizzare un investimento di massimo € 200.000,00 in una zona e

realizzarne uno simile in un'altra e anche questo dovrà rispettare il limite di € 200.000,00; attenzione a che le zone siano appunto distinte e che gli interventi separati abbiano un significato.

D: Come si deve intendere il fatto che fra i costi non ammissibili siano previsti i contributi in natura. Le imprese agricole che sono partner non possono fare il lavoro e devono affidarlo a terzi?

R: La tipologia di investimento 1.3 prevede il calcolo del premio sulla base dei costi standard: in questo caso non è necessario presentare giustificativi di spesa e l'oggetto del controllo sarà la realizzazione degli interventi previsti, che possono essere realizzati anche dai beneficiari; per quel che riguarda i lavori in natura vale quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, lettera f) - che ne limita l'applicazione solamente ad alcuni tipi di investimento (1.1, 1.4 e 1.5) – e dall'articolo 14, comma 3, lettera f). I contributi in natura rappresentano una spesa che può essere conteggiata ai fini del calcolo della spesa complessiva del progetto - alla quale viene applicata l'aliquota di sostegno - ma non vengono compensati. Per la determinazione dell'aiuto concedibile nel caso in cui l'operazione sia eseguita anche con l'apporto di contributi in natura si applica la seguente formula:

$$A \leq (B - C)$$

dove:

A = contributo pubblico erogabile (totale);

B = costo totale ammissibile (ad operazione ultimata);

C = contributi totali in natura (costo del materiale e delle prestazioni in natura).

D: Nell'ambito della tipologia 1.5 sono ammissibili investimenti funzionali all'accesso al bosco da parte del pubblico? Se sì, quali caratteristiche dimensionali (larghezza) devono avere? Può svilupparsi anche all'esterno del bosco?

R: Tra gli investimenti descritti nell'allegato G, tipo di investimento 1.5, Sottointerventi ammissibili, analogamente a quanto accade nell'omologo intervento della misura 8.5.1, possono rientrare anche realizzazione, ripristino, adeguamento e manutenzione straordinaria della rete di accesso al bosco per il pubblico, come sentieristica, viabilità minore, piccole strutture ricreative, punti di informazione o di osservazione. Per viabilità minore di accesso al bosco si intendono ad esempio mulattiere lastricate e non; per quel che riguarda le dimensioni, deve essere tenuta presente la linea di demarcazione con gli investimenti finanziati dalla tipologia di investimento 1.2, dalla misura 431 (strade forestali camionabili) e quella per gli investimenti per le strade camionabili, trattorabili e piste con il regolamento regionale 166 del 2014. La sentieristica e la viabilità minore pertanto non hanno nel bando dei parametri specifici, ma non devono configurarsi come viabilità forestale. La sentieristica che in parte si sviluppa all'interno del bosco e in parte all'esterno rientra nelle spese ammissibili a contributo, a condizione di essere inserita all'interno di aree oggetto di strumenti di pianificazione forestale o equivalenti in corso di predisposizione, come precisato nel bando.

D: I rifugi in base a cosa vengono classificati? al momento della domanda devono avere la destinazione d'uso formale di rifugio, la devono avere a conclusione dell'investimento, oppure possono essere semplicemente dei fabbricati che possono accogliere occasionalmente turisti e viandanti ed avere anche un uso promiscuo con l'agricoltura o la selvicoltura?

R: Per i rifugi si deve fare riferimento alla normativa regionale vigente (articolo 33 della LR 21/2016 ecc.); al momento della domanda non devono essere necessariamente già classificati come rifugi in base alla legge regionale, ma lo dovranno essere una volta completati gli investimenti; fabbricati che possono accogliere occasionalmente turisti e viandanti ed avere anche un uso promiscuo con l'agricoltura o la selvicoltura possono rientrare nella categoria "Investimenti in servizi pubblici in foresta" e in particolare "strutture ricreative a piccola scala".

D: Cosa si intende per "strutture ricreative a piccola scala"? Possono essere compresi bivacchi, o piccoli rifugi?

R: I bivacchi rientrano nell'accezione di "piccole strutture ricreative", mentre i piccoli rifugi in quella espressamente già indicati dal bando di "rifugi". Va sempre tenuto comunque conto che il sostegno previsto da questo intervento non deve comportare alcun aumento significativo del valore e della redditività delle proprietà forestali interessate.